CONSULENZE
GEOLOGICHE
MINERARIE
CIVILI

Dott. MAURIZIO FACCHIN
GEOLOGO - PERITO MINERARIO
Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo
Tel/Fax 035/4124060
Via Don Carlo Gnocchi, 22 - 24124 Bergamo
Tel/Fax 035/360627

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE N. 14 DEL 12/3/2009

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE N. 43 DEL 27/5/2008

REL.RG/4775A-rg/05

COMUNE DI DALMINE

Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine
Provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ivano Bugini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Lorusso

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ivano Bugini

IL VICESEGRETARIO

CITTÀ DI DALMINE

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Delibera Giunta Regionale 25 gennaio 2002 - n. 7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n. 7/13950

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE

Visto da:
Comune di Dalmine
(Pratica Cliente n° 1827)

.....

Redatto da:
Dott. Geol. Maurizio Facchin

.....

Dott. Geol. Diego Marsetti

.....

Idraulica a cura di:

Dott. Ing. Antonio Chiusano

Collaborazione
Dr. Geol. Ettorina Gambirasio - Dr.ssa Elena Serina

La presente annulla e sostituisce la precedente REL.RG/4775-rg/05 del Marzo 2005

Aggiornamento: Dicembre 2005

CONSULENZE
GEOLOGICHE
MINERARIE
CIVILI

Dott. MAURIZIO FACCHIN
GEOLOGO - PERITO MINERARIO
Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo
Tel/Fax 035/4124060
Via Don Carlo Gnocchi, 22 - 24124 Bergamo
Tel/Fax 035/360627

REL.RG/4775A-rg/05

COMUNE DI DALMINE

Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine - BG

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Delibera Giunta Regionale 25 gennaio 2002 – n. 7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n.7/13950

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE

INDICE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 4
ART. 1 OGGETTO 4
ART. 2 DEFINIZIONI 5
ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 7
CAPITOLO II ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE 8
ART. 4 FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA 8
ART. 5 ATTIVITA' VIETATE 9
ART. 6 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 13
ART. 7 ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA 15
ART. 8 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA 16
ART 8.1 Smaltimento delle acque meteoriche 16
ART. 8.2 Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio 18

ART. 8.3 Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo 19
ART. 8.4 Scarichi in acque superficiali 22
ART. 8.5 Scarico acque di raffreddamento 22
ART. 9 RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA 22
ART. 10 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA 22
ART. 11 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO 23
CAPITOLO III CANONI DI POLIZIA IDRAULICA 24
ART. 12 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA 24
ART. 13 POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO 29
ART. 14 RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 29
ART. 15 INTERFERENZA DEL RETICOLO CONSORTILE 30

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco dei corsi d'acqua presenti sul territorio del Comune di Dalmine I
Allegato 2 - Linee guida per la predisposizione del Regolamento relativo al Reticolo di Bonifica II

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire, nell'ambito del territorio comunale, le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, a seguito della seguente normativa:

- **D.G.R. n.7/7868 del 25/01/2002**: "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica";
- L.R. n. 7 del 16/06/2003: "Norme in materia di bonifica e irrigazione";
- **D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003** "Modifica della D.G.R. n. 7/7868 25 gennaio 2002";
- R.D. n. 523 del 25/07/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
  R.D. n. 368 del 08/05/1904 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi" - titolo VI "Disposizioni di polizia";
- D. Lgs. 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- DPR 236/88 "Attuazione della direttiva n. 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".

Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di acque pubbliche, come definite dalla Legge 36 del 5 gennaio 1994, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, i canoni e le tasse demaniali, oltre che la realizzazione e manutenzione di opere idrauliche.

Per quanto concerne, invece, i corsi d'acqua appartenenti alla rete di bonifica ed individuati nell'allegato D della d.g.r. n. 7/7868 del 2002, la disciplina delle attività di polizia idraulica è normata dal titolo VI del R.D. 368/1904, che indica, all'interno di

ben stabilite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione o nulla osta idraulico da parte del competente Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Il presente studio tecnico è basato sul rilevamento dello stato di fatto dei corsi d'acqua. Le questioni amministrative inerenti le proprietà dei mappali attraversati non sono oggetto del corrente regolamento.

ART. 2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) "reticolo idrico principale": i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale sono quelli elencati nella d.g.r. n. VII/7868 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
b) "reticolo di bonifica": si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "D" alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 "Elenchi dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli uffici regionali).
c) "reticolo idrico minore": i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza del comune, sono tutti quelli non indicati come appartenenti al "reticolo idrografico principale" e al "reticolo gestito da Consorzi di Bonifica";
d) "fascia di rispetto": è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, l'estensione di tali fasce è specificata nel dettaglio negli articoli successivi;
e) "opere idrauliche": si intendono tutte le opere intorno alle acque pubbliche;
f) "piena ordinaria": l'altezza di piena ordinaria è rappresentata dalla quota media annua raggiunta dalle acque del corpo d'acqua considerato, statisticamente uguagliata o superata nel 75% dei casi osservati;
g) "Polizia Idraulica": le attività di Polizia Idraulica, qualora affidate al Comune assieme al pronto intervento, hanno per scopo quello di impedire che si realizzino opere o attività che compromettano il naturale scorrere delle acque, l'applicazione di Norme, divieti, autorizzazioni e canoni relativi alle richiesti di Enti

Pubblici e Privati riguardanti alvei demaniali e non, opere di manutenzione dei corsi d'acqua;

h) "acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

i) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

j) acque di processo": acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;

k) "acque di raffreddamento non a contatto": acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura.

l) "acque di raffreddamento a contatto": acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell'acqua prelevata.

m) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio delle stesse e delle acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;

n) "acque meteoriche": acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;

o) "acque di prima pioggia": acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante;

p) "acque di seconda pioggia": acque meteoriche successive alle acque di prima pioggia

q) "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

r) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno carico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;

s) "rete fognaria": sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

t) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel

sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

u) "stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione di sostanze ovvero qualsiasi altro processo produttivo che dia origine a scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili;

v) "insediamento civile": uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività private o pubbliche;

w) "nuovo insediamento": ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento.

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Sono da considerarsi appartenenti al reticolo idrico minore di competenza del comune, tutti i corsi d'acqua non indicati come appartenenti al "reticolo idrografico principale" e al "reticolo gestito da Consorzi di Bonifica".

Sul territorio comunale di Dalmine non sono stati individuati corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore.

CAPITOLO II ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

La D.G.R. 7/7868 e successiva modifica trasferisce una serie di competenze in termini di gestione del Reticolo Idrico Minore dalla Regione alle Amministrazioni Comunali, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabilisce, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti ai corsi d'acqua individuati nel reticolo minore.

Le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie:

- Urbanistiche: mappatura dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- Manutentive: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- Amministrative: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Le attività di carattere urbanistico, gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico minore sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete del reticolo minore.

Sul territorio comunale di Dalmine non sono stati individuati corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore di propria competenza.

ART. 4 FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

La definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, indicate nelle allegate tavole 03, 04, 05 e 06, si pone l'obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio e della risorsa idrica, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni. Le fasce di rispetto sono previste di 10,00 m su entrambi i lati di tutti i corsi d'acqua appartenenti al territorio di Dalmine. Una riduzione è prevista solo esclusivamente per i tratti ricompresi nel Centro Storico e/o centro edificato, nella misura minima di 5,00 m previa verifica idraulica a supporto.

Sono pertanto vietate nuove edificazioni ad una distanza inferiore a 10,00 m dal corso d'acqua che può essere ridotta a 5,00 m nei centri edificati. La riduzione della fascia di rispetto a 5,00 metri puo' essere attuata nei seguenti casi:

- il corso presenta dimensioni dell'alveo relativamente contenute;
- il corso è dotato di portate d'acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell'anno;
- il corso è caratterizzato dall'essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di superiore importanza.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa intesa quale "scarpata morfologica stabile". Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.
Per quanto attiene le edificazioni già esistenti che, dopo identificazione delle fasce di rispetto citate, dovessero ricadere all'interno delle stesse, ne viene riconosciuta la regolarità ai sensi della normativa fino ad oggi vigente; interventi su questi edifici saranno, d'ora in poi, soggetti alle norme del presente regolamento. Tale riconoscimento non vale per i corsi che rientravano nell'elenco delle acque pubbliche, per i quali vigeva il R.D. 523/1904 che imponeva a suo tempo una fascia di rispetto di 10 m con divieto di edificabilità.

- **FASCIA DI RISPETTO PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO CONSORTILE**

Per il tracciamento delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del Reticolo gestito dal Consorzio di Bonifica sono state seguite le linee guida suggerite dal Consorzio della Media Pianura Bergamasca secondo quanto disposto dal R.D. 368/1904 e riportate nell'Allegato 2.

ART. 5 ATTIVITA' VIETATE

All'interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono da considerarsi vietate tutte quelle attività indicate nel R.D. n. 523 del 1904 art. 96:

a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;
e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
j) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

k) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

l) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

m)Lo stabilimento di molini natanti.

Sono assolutamente vietati interventi che prevedano l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Dovranno essere vietate le nuove edificazioni ed i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4,00 metri dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.

Inoltre sono vietate le seguenti attività :

1. è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi della rete idrica minore e/o consortile, ancorché in alcuni periodi dell'anno rimangano asciutti;
2. è vietata qualsiasi nuova edificazione all'interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione;
3. non è consentito apporre recinzioni realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
4. non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il gestore del Reticolo fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
5. non è consentita la movimentazione di terreno per attività connesse a bonifica dei fondi agricoli a distanza inferiore a 2 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;

6. è vietata l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;
7. è vietata qualunque forma di scavo a distanza inferiore a 5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 10 m per quelli con fascia di 10 m;
8. è vietata l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;
9. è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d'acqua della rete di bonifica;
10. è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale all'interno delle fasce di rispetto (5 o 10 m);
11. è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
12. è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d'acqua;
13. è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
14. ai sensi del D. Lgs. 152/99, art. 41, è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d'acqua naturali che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

I tratti di corsi d'acqua naturali che risultano tombinati, dovranno essere verificati idraulicamente e l'Amministrazione competente, in base ai risultati della verifica menzionata, individua e progetta gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

ART. 6 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

All'interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono consentite previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore competente, tutte quelle attività indicate nel R.D. n. 523 del 1904 artt. 97, 98.

In particolare:

In base all'Art. 97 sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f-g-h-i) *(lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)*

k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

In base all'Art. 98 non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-b-c) *(lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)*

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ;

(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti,

f) *(omissis)*

Potranno in generale essere consentiti gli interventi che non siano suscettibili né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua. Potrà altresì essere consentita la realizzazione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

ART. 7 ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA

Gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua (ponti, gasdotti, fognatura, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6,00 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po allegata alla deliberazione n. 2/99 in data 11 maggio 1999. Nel caso di attraversamenti realizzati con manufatti aventi luce inferiore a 6,00 m, è facolta dell'Ente Gestore richiedere l'applicazione in tutto o in parte della suddetta direttiva. In qualunque caso, il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che consideri una portata di progetto per le verifiche idrauliche del ponte calcolata per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto.

L'insieme delle opere costituenti l'attraversamento non deve comportare condizionamenti al deflusso della piena e indurre modificazioni dell'assetto morfologico dell'alveo. L'orientamento delle pile (ed eventualmente delle spalle) deve essere parallelo al filone principale della corrente. Nel caso in cui la verifica di compatibilità idraulica degli attraversamneti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni precedentemente indicate, l'Amministrazione competente al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definisce le condizioni di esercizio transitorio dell'opere, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento. La soluzione di intervento deve essere definita in funzione del grado di inadeguatezza riscontrato e delle caratteristiche della struttura esistente.

Nel caso di attraversamenti dei corsi d'acqua realizzati sotto l'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

ART. 8 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di Polizia Idraulica affidati al Comune, rientra anche il rilascio di autorizzazioni per lo scarico di acque civile e/o industriale meteorica all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua superficiali appartenenti al reticolo idrico minore, sotto l'aspetto della quantità di acqua recapitata.
In particolare occorre prevedere l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate meteoriche scaricate, previa separazione delle acque di prima pioggia, entro valori compatibili con la capacità idraulica dei ricettori.
Si renderà pertanto necessario predisporre la verifica idraulica dei corsi d'acqua superficiali al fine di accertare la compatibilità delle portate recapitate dagli scarichi ove le portate stesse siano superiori al 10% della portata del sistema recipiente.
La verifica idraulica deve essere effettuate valutando la portata con un tempo di ritorno di 20 anni proveniente dallo scarico e la portata defluente nel corso d'acqua, sempre per un tempo di ritorno di 20 anni, riferita alla sezione dello scarico.
Per ogni scarico in corso d'acqua superficiale dovrà prevedersi un manufatto di recapito realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.
Le domande per l'ottenimento del regolare nulla-osta ai soli fini idraulici per lo scarico civile e/o industriale meteorica in corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore dovranno essere predisposte come indicato dal modello predisposto dal Comune

ART 8.1 Smaltimento delle acque meteoriche

8.1.1. Le acque meteoriche che defluiscono dalle superfici coperte impermeabili, sulle quali avviene il passaggio e/o la sosta di veicoli con superficie impermeabile superiore ai 300 mq ed inferiore ai 2000 mq, ubicati in zone servite da pubblica fognatura possono essere recapitati in fognatura, previa installazione di pozzetti desolatori e vasche di separazione con continuità di scarico. Le acque di seconda pioggia potranno essere recapitate negli strati superficiali del sottosuolo ed in via subordinata in acque superficiali.

8.1.2. Per gli insediamenti produttivi e civili con superficie impermeabile (tetti e piazzali) superiore ai 2000 mq lo scarico delle acque meteoriche deve avvenire negli strati superficiali del suolo/sottosuolo in caso di

impossibilità documentata da relazioni geologiche, si dovranno utilizzare vasche volano ed in ultima istanza l'immissione in corpo d'acqua superficiale. Ogni smaltimento delle acque di seconda pioggia, deve comunque essere preceduto dalla separazione dalle acque di prima pioggia, realizzando opere di smaltimento con pozzetti di campionamenti distinti con separazione netta delle acque.

8.1.3 Le acque meteoriche derivanti dai pluviali possono essere recapitate direttamente in pozzi perdenti o in corpo d'acqua superficiale, senza la separazione della acque di prima pioggia, è facoltà del comune prescrivere la loro separazione in caso di possibilità di inquinamento per attività soggette al D.P.R. 203/88.

8.1.4 Lo scarico in acque superficiali, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire previa autorizzazione dell'autorità competente.

Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce:

- **Portate di acque reflue domestiche e industriali (ex acque nere)**

Per il calcolo delle portate nere in tempo di asciutto si considera il fabbisogno potabile e sanitario desunto dal P.R.R.A.[1] e precisamente:

a) <u>abitanti residenti</u>

fabbisogno base	200 l/ab. giorno
incremento per classe demografica	
< 5.000 abit.	60 l/ab giorno
5.000 - 10.000	80 l/ab giorno
10.000 - 50.000	100 l/ab giorno
omissis	
b) popolazione stabile non residente	200 l/ab giorno
c) popolazione fluttuante	200 l/ab giorno
d) popolazione senza pernottamento , compresi gli addetti ad attività lavorative	80 l/ab giorno
e) addetti a futuri insediamenti produttivi	20 mc/giorno ha

Per i fabbisogni produttivi delle attività industriali e zootecniche il valore massimo da prendere in considerazione è di 36 mc/giorno ha.

[1] Regione Lombardia: Piano regionale di risanamento delle acque (P.R.R.A),: criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde

- **Portate miste**

Nel caso di sistemi di fognatura unitari, la portata nera da addurre direttamente alla depurazione senza preventiva raccolta in vasche di accumulo è assunta, secondo il P.R.R.A., pari al più elevato dei seguenti valori:

a) apporto pro capite di 750 l per abitante equivalente il giorno, uniformemente distribuito nelle 24 ore. Il valore è incrementato a 1000 l quando le acque sfiorate non sono avviate alle vasche di pioggia e sono recapitate in laghi, ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo;

b) rapporto di diluizione pari a 2 rispetto alla portata nera, calcolata come media giornaliera per quanto attiene gli apporti civili e come media sulle 12 ore per quanto attiene gli scarichi industriali. Nel caso gli apporti industriali in termini di abitanti equivalenti superino il 50% del totale, il rapporto di diluizione è incrementato a 2,5.

Tutte le reti di fognatura unitarie debbono inoltre essere dotate di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica per le acque di pioggia. Esse devono essere costruite in corrispondenza degli scaricatori di piena onde trattenere un'aliquota di acqua sfiorata; detta aliquota varia secondo il ricettore finale, da 25 a 50 mc/ha a seconda che il ricettore sia un corso d'acqua di classe C e D o corsi d'acqua di classe A e B, laghi o suolo/strati superficiali del sottosuolo. Per il volume per ettaro di superficie impermeabile s'intende la superficie impermeabile effettivamente drenata dalla rete fognaria sottesa dallo scaricatore; la superficie scolante impermeabile è da considerarsi pari al prodotto dell'effettiva area scolante A ragguagliata al coefficiente d'assorbimento medio ponderale Φ.

- **Vasche volano**

Le vasche volano servono per limitare le entità delle portate meteoriche scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore finale; il PRRA indica due valori limite:

20 l/sec per ogni ettaro di superficie bacino scolante relativamente alle aree di nuovi insediamenti residenziali e industriale;

40 l/sec per ogni ettaro di superficie bacino scolante relativamente alle aree già insediate sul territorio

ART. 8.2 Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio

8.2.1. Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

8.2.2 Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate, di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 62/85.

8.2.3 Per la separazione delle acque di prima pioggia non dovranno essere utilizzati i pozzetti prefabbricati in quanto gli stessi non separano solo le acque di prima pioggia, individuate al punto 8.1, ma per tutto l'evento meteorico fanno confluire il refluo anche in pubblica fognatura. Dovranno pertanto essere create delle vasche dimensionate in modo esatto per contenere solo le acque di prima pioggia. Una volta riempita la vasca, tramite l'utilizzo di una sonda di livello (galleggiante) una paratoia dovrà chiudere l'entrata, il rimanente refluo e cioè l'acqua di seconda pioggia, dovrà trovare diverso recapito dalla fognatura. Al termine dell'evento meteorico, tramite una pompa, la vasca dovrà svuotarsi per la successiva pioggia in un arco di tempo di 24 ore.

ART. 8.3 Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo

8.3.1 È proibito immettere sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo scarichi provenienti da stabilimenti industriali e civili fatta eccezione per l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati dalla Tabella 4 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, ovvero, se più restrittivi, ai limiti fissati dalle normative regionali vigenti.

8.3.2 I titolari degli insediamenti produttivi o civili, aventi scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono provvedere a loro cura e spese alla bonifica dei terreni e delle superfici drenanti delle opere utilizzate per la dispersione.

8.3.3 L'Ente Gestore della pubblica fognatura valuterà, caso per caso, le acque raccolte dai pluviali, autorizzando, sulla base del parere tecnico dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, quelle che possono essere recapitate direttamente sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo attraverso pozzetti e canali a tenuta, tutto ciò in modo tale che non permetta l'infiltrazione di altri scarichi e che si raggiunga una profondità congrua a toccare gli strati permeabili del sottosuolo.

8.3.4 Le acque provenienti dalle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi, quali depositi scoperti, parcheggi, cortili di transito e/o carico e scarico di veicoli, non devono mai essere direttamente assorbite, ma devono essere convogliate separatamente, in modo da sversare quelle di prima pioggia in pubblica fognatura, e disperdere le restanti sul suolo ovvero negli strati superficiali del sottosuolo evitando il contatto diretto con la falda acquifera.

8.3.5 L'Ente Gestore dell'impianto di depurazione può altresì prescrivere un desoleatore per trattenere oli e grassi perduti dagli automezzi.

8.3.6 L'autorizzazione per lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo verrà rilasciata dal Comune per i casi previsti dalla normativa vigente tenendo conto anche dei criteri geologici previsti come supporto al piano regolatore vigente (Legge Regionale 24 novembre 1997 n° 41) nonché al DM 11 marzo 1988 del Ministero dei Lavori Pubblici.

8.3.7 Al fine di un corretto calcolo del dimensionamento dei pozzi perdenti, si dovranno prendere in considerazione sia le caratteristiche geologiche, al fine di valutare il potere assorbente del terreno, nonché idrogeologiche per la determinazione del carico idraulico. Dovrà essere presentata al Comune una relazione riportante quanto sopra richiesto, corredata dai disegni costruttivi e firmata da geologo abilitato.

La relazione geologica dovrà contenere:

- inquadramento geografico e geologico con indicazione delle coordinate geografiche e chilometriche per la localizzazione del pozzo perdente;
- inquadramento idrografico ed idrogeologico con particolare attenzione alla soggiacenza della falda acquifera;
- inquadramento climatologico con particolare attenzione alle precipitazioni massime nell'ambito giornaliero (calcolo delle precipitazioni intense);
- determinazione del coefficiente di permeabilità e la capacità disperdente della coltre superficiale – considerazioni sulla granulometria dei terreni secondo la tabella di seguito riportata;
- calcolo volumetrico delle acque da smaltire;
- dimensionamento dei pozzi perdenti.

8.3.8 Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui domestici e/o industriali, autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguarsi secondo quanto previsto dal nuovo D.Lgs n° 152/99 s.m.i. e, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

8.3.9 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Tabella 1 – Campo di variabilità della permeabilità dei terreni (da "Geotecnica e Tecnica delle Fondazioni" Carlo Cestelli Guidi, Hoepli, 1987)

<table>
<tr><td>K (cm/sec)</td><td colspan="4">10^{2} 10^{1} 10^{0} 10^{-1} 10^{-2} 10^{-3} 10^{-4} 10^{-5} 10^{-6} 10^{-7} 10^{-8} 10^{-9}</td></tr>
<tr><td>DRENAGGIO</td><td colspan="3">BUONO</td><td>POVERO</td><td>TERRENI PRATICAMENTE IMPERMEABILI</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Ghiaia pulita</td><td>Sabbia pulita e miscele di sabbia e ghiaia pulita</td><td>Sabbia fina, limi organici ed inorganici, miscele di sabbia, limo e argilla, depositi di argilla stratificati</td><td rowspan="2">Terreni impermeabili, argille omogenee sotto la zona alterata dagli agenti atmosferici</td></tr>
<tr><td colspan="2">Terreni impermeabili modificati dagli effetti della vegetazione e del tempo</td></tr>
</table>

ART. 8.4 Scarichi in acque superficiali

8.4.1 Gli scarichi di acque reflue in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11/05/1999, n.152, successive modifiche ed integrazioni, le acque reflue urbane sono altresì soggette al rispetto dei limiti di cui alle tabella 1 e 2 del D.lgs 152/99 s.m.i.

8.4.2 Lo scarico deve essere regolarmente autorizzato dall'autorità competente.

ART. 8.5 Scarico acque di raffreddamento

8.5.1 È vietato lo scarico di acque di raffreddamento nei collettori fognari comunali.

8.5.2 Per tali acque occorre dare corso ad operazioni di ricircolo, ovvero trovare un recapito alternativo, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.

8.5.3 Per gli scarichi delle acque di raffreddamento degli insediamenti già esistenti, l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, valuterà caso per caso tenendo conto anche della portata di ciascuno scarico la possibilità di immissione in pubblica fognatura.

ART. 9 RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

ART. 10 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni in relazione ai disposti della D.G.R. di riferimento e dal D.Lgs n° 490 del 29 ottobre 1999.

ART. 11 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

La richiesta di realizzare opere che necessitino di occupazione di aree demaniali, dovrà essere presentata presso l'Amministrazione Comunale e lo staeeo Ente dovrà chiederne parere agli uffici di competenza.

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (art. 41, comma 4 del d.lgs. 152/1999).

CAPITOLO III CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 12 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima. I Canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore sono di seguito riportati:

Il canone:

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l 2 ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n° 692)
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le autorizzazioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascuno mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n° 26)
- la cauzione presentata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori a EURO 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n° 26)

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

(D.G.R. 25.01.2002 n° 7/7868 e D.G.R. 01/08/2003 n° 7/13950

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	*Concessione aree demaniali (con occupazione aree demaniali)**	
			Canone	*Imposta Regionale*
A	**Attraversamenti aerei**			L' imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,15 per ogni traliccio	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per oni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (35,49 per ogni palo / 87,05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Ponte canale, gasdotti, olodotti, acquedotto, fognature			
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.9.2	- oltre i 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticallo ciclopedonale (larhezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh.1,50l)			
A.10.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	- uso familiare/ residenziale/ uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m^2			
A.11.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	- uso familiare/ residenziale/pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m^2 , al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,04 al m^2	€ 3,04 al m^2	
A.11.2.1	- uso familiare/ residenziale/ pubblico	€ 5,07 al m^2	€ 5,07 al m^2	
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m^2	€ 10,14 al m^2	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc)			
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.12.2	- oltre i 100mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE: Gli stessi canoni si applicano in caso do occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua: nel caso in cui l'attraversamento preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale				
		Autorizzazione ai soli fino idraulici (senza	*Concessione aree demaniali (con occupazione aree demaniali)*	

		occupazione di aree demaniali)	*Canone*	*Imposta reginale*
B	**Attraversamenti in sub-alveo**			
B.1	Linee tecnologiche	€ 125,74	€ 125,74	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3m)			
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	- uso familiare/ residenza/ uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	Sottopassi carreggiabili fino a una superficie di 20m^2:			
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	- uso familiare/ residenziale/ uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m^2, al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	-uso agricolo		€ 3,04 al m^2	
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m^2	
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m^2	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Se posizionete in territorio demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100mm di diametro € 1,01 al ml- superiore a 100mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto, l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale,			
C	**Tombinature**			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m^2 (canone minimo € 125,74)	
C.2	Uso residenziale/ industriale		Canone= superficie x 1/12 valore unitario area **(1)** (canone minimo € 209,90)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone= superficie x 1/12 valore unitario area **(1)** + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica **(2)**			
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n° 203 e successive modifiche **(3)** (canone minimo € 68,87)	
D	**Transito di sommità arginale**			
D.1	Singole autorizzazioni di transito		€ 125,74	
E	**Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua**			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E,.2	Carrabile		€130,82	
	nel caso di più rampe va aggiunto:			
E.1.1	, pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	- carrabile		€ 65,91 per rampa	
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purchè confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è aumentato del 30%			
F	**Sfalcio erbe- taglio piante**			
F.2	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)	
		Autorizzazione al soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	*Concessione aree demaniali (con occupazione aree demaniali)*	
			Canone	*Imposta regionale*

L' imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

	su sponde, argini, sommità arginali e aree di asservimento idraulico (4)			L' imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
G	**Scarichi acque**			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognature	€ 251,47	€ 251,47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici			
G.3.1	-fino a 5.000 ab	€ 251,47	€ 251,47	
G.3.2	- tra i 5.000 e i 50.000 ab	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	- tra i 50.000 e i 100.000 ab	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	- oltre i 100.000 ab	€ 1.468,27	€ 1.468,27	
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m^3/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m^3/sec (canone minimo € 262.12)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47	
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m^3/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m^3/sec (canone minimo € 262,12)	
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti da Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
H	**Ulteriori casi di occupazione aree demaniali**			
H.1	Area per uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n° 203 e successive modifiche (3) (canone massimo € 52,37)	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere all'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa			
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125,74)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone= superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)			
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15x15)		€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:			
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m^2 di superficie		€ 91,26 al m^2 (canone minimo € 91,26)	
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m^2 di superficie		€ 146,02 al m^2 (canone minimo € 146,02)	
	Parte eccedente i 5 m^2 di superficie: monofacciali € 35,00 m^2, bifacciali € 56,00 m^2			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):			
H.6.1	- con capanno		€ 655,05	
H.6.2	- senza capanno		€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:			
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n° 203 e successive modifiche (3) (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104,74)	
H.8	Occupazione in area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n° 52 e successive mod.)		gratuito	
		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale

H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	L' imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe della zona, considerato per la determinazione dell' I.C.I.			
(2)	Valore unitario del corpo della fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe della zona, considerato per la determinazione dell' I.C.I.			
(3)	In particolare sono da applicare gli articolo n°9, 10, 13, della legge 3 maggio 1982, n° 203 "Norme sui contratti agrari" e successive modificazioni e l'art. 6 d.lgs. 18 maggio 2001, n° 228.			
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerata la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n° 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.			

NOTE GENERALI

⇒ Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità, realizzate da Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n° 8743).

⇒ I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori di € calcolati distintamente dall' Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n° 692).

⇒ I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

⇒ Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.

⇒ Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudunali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.

⇒ Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n° 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

⇒ **Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**

ART. 13 POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO

Il Sindaco può emanare speciali ordinanze altresì su proposta dell'A.S.L. o quant'altri inerenti la disciplina della Polizia Idraulica, ovvero dopo acquisito il parere degli stessi, per le seguenti circostanze:

- soppressione, anche anticipata rispetto all'allacciamento in corsi d'acqua superficiali, di pozzi, vasche o fosse biologiche, ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini e/o inquinanti per le acque potabili;
- rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materie luride di fogne già abbandonate, o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento fognario. Pozzi neri, fosse biologiche, ecc., dismessi devono essere bonificati, e riempiti di terra o di altri materiali inerti;
- chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico;
- realizzazioni di briglie, ponti, attraversamenti, aree di occupazioni temporali, canalizzazioni sotterranee, viabilità nel caso in cui si verificano calamità naturali.

ART. 14 RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che l'autorizzazione non determina alcuna servitù.

Eventuali normative nazionali e regionali, che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificativa dello stesso, il quale solo in prosieguo verrà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessario e conseguenti.

Gli allegati hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con delibera.

Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento si osservano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.

ART. 15 INTERFERENZA DEL RETICOLO CONSORTILE

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni a persone o cose provocate, anche accidentalmente, da cause riconducibili alla scarsa manutenzione dei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca individuati nell'allegato D del D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868.
L'Amministrazione Comunale non è altresì responsabile di danni causati dalla errata gestione di tutte quelle opere esistenti necessarie alla regolazione dei deflussi di portata a scopo irriguo.

Il presente regolamento non annulla le prescrizioni tecniche rilasciate dal Consorzio di Bonifica in precedenti provvedimenti autorizzativi e/o concessori, in ordine alla manutenzione, gestione dei manufatti, coperture e opere realizzate. In particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia di griglie, tombotti e coperture saranno ad esclusivo carico di richiedenti/concessionari.

COMUNE DI DALMINE

Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine
Provincia di Bergamo

Allegato 1 – Elenco dei corsi d'acqua presenti sul territorio del Comune di Dalmine

COMPETENZA	NUMERO PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE	FOCE O SBOCCO
Reticolo Idrico Principale	BG 001	Fiume Brembo	Fiume Adda
Reticolo Idrico Principale	BG 185	Rio Morla	Si spaglia

COMPETENZA	CODICE CANALE (SIBITER)	DENOMINAZIONE	FOCE O SBOCCO
Reticolo Gestito dal Consorzio di Bonifica	319	Roggia Brembilla Ramo Sotteso	Fiume Brembo
Reticolo Gestito dal Consorzio di Bonifica	408	Roggia Verdellina	Prosegue il suo corso in Comune di Osio Sopra
Reticolo Gestito dal Consorzio di Bonifica	409	Roggia Serio Piccolo	Prosegue il suo corso in Comune di Osio Sopra
Reticolo Gestito dal Consorzio di Bonifica	410	Roggia Coda di Serio	-ramo Ovest: 319 - Roggia Brembilla Ramo Sotteso -ramo Est: 466 – Roggia Colleonesca Ramo Osio -altri rami si spagliano sul territorio comunale
Reticolo Gestito dal Consorzio di Bonifica	465	Roggia Colleonesca	Prosegue il suo corso in Comune di Levate
Reticolo Gestito dal Consorzio di Bonifica	466	Roggia Colleonesca Ramo di Osio	Prosegue il suo corso in Comune di Osio Sopra

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO
Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060
Via Don Gnocchi, 22 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627
e-mail: facchin@weblithos.com

COMUNE DI DALMINE

Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine
Provincia di Bergamo

Allegato 2 - Linee guida per la predisposizione del Regolamento relativo al Reticolo di Bonifica

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO
Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060
Via Don Gnocchi, 22 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627
e-mail: facchin@weblithos.com

Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO AL RETICOLO DI BONIFICA

D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 della Regione Lombardia
L.R. n. 7 del 20/06/2003
D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 della Regione Lombardia

INDICE

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1
2. DEFINIZIONI 1
3. RIFERIMENTI NORMATIVI 2
4. COMPETENZE 3
5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO 4
6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE 5
7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA 9
8. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI 9
9. PRATICHE AUTORIZZATIVE E CANONI 11
10. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 13

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le norme e le condizioni che devono essere rispettate nella gestione delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo di Bonifica, individuato ai sensi dell'allegato D alla D.G.R.L. n. 7/7868 del 25/01/2002.

Infatti, in relazione a quanto specificato nella Delibera citata e nelle successive D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica della precedente e L.R. n. 7 del 20/06/2003 "Norme in materia di bonifica ed irrigazione", il Consorzio di Bonifica assume piene funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella sua rete di bonifica ed irrigazione ed è tenuto, di conseguenza, a definire un regolamento che sia di univoca applicazione per tutti gli ambiti comunali ricadenti nel comprensorio.

2. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:

a) Reticolo di bonifica: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "D" alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 "Elenchi dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli uffici regionali).

   A tale reticolo appartengono quattro differenti tipologie di corsi d'acqua:

   - canali di bonifica idraulica realizzati dai Consorzi di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
   - canali privati, gestiti da Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;
   - corsi ricompresi anche nell'allegato A alla D.G.R. 7/7868 e successiva modifica "Reticolo idrico principale", di competenza regionale;
   - corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.

b) Fascia di rispetto: è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, misurata dal ciglio superiore del corso d'acqua per entrambe le sponde.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimento ai sensi del presente regolamento attuativo sono:

- la D.G.R. n.7/7868 del 25/01/2002: "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica";
- la L.R. n. 7 del 16/06/2003: "Norme in materia di bonifica e irrigazione";
- la D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 "Modifica della D.G.R. n. 7/7868 25 gennaio 2002";
- il R.D. n. 523 del 25/07/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

  il R.D. n. 368 del 08/05/1904 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi" - titolo VI "Disposizioni di polizia".

In particolare, nella D.G.R. n. 7/7868 in allegato D è riportato l'elenco dei corsi d'acqua che il Consorzio ha inserito nella sua rete di bonifica, ai quali si applicano le indicazioni e prescrizioni del presente documento.

Nella L.R. n. 7/2003, che si sovrappone in parte alle due Delibere relative al reticolo idrico, sono fornite indicazioni sul coordinamento dei rapporti Consorzio – Compagnie per le attività di gestione e manutenzione di parte della rete consortile, affidata alle Compagnie stesse. Nella L.R. viene anche affermato che la Giunta Regionale individua il reticolo idrico di competenza consortile ed approva il regolamento di polizia idraulica. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, vengono applicate le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 – titolo VI.

La D.G.R. n. 7/13950, di modifica alla precedente D.G.R. n. 7/7868, specifica le funzioni che devono essere esercitate dai Consorzi di Bonifica sulla rete idrica di cui all'allegato D alla 7/7868, ed indica anch'essa come norma di riferimento per le attività di polizia idraulica il R.D. n. 368/1904 – titolo VI.

Il R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" è il principale riferimento ai fini delle definizioni di acque pubbliche e di attività vietate o soggette a restrizione, da applicarsi ai corsi appartenenti rispettivamente ad allegato A ed a reticolo idrico minore di competenza comunale.

Per quanto attiene, invece, i corsi inseriti nella rete di bonifica, la disciplina delle attività di polizia idraulica è normata dal titolo VI del R.D. 368/1904, che indica, all'interno di ben stabilite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione o nulla osta idraulico da parte del competente Consorzio.

4. COMPETENZE

La D.G.R. 7/7868 e successiva modifica trasferisce una serie di competenze in termini di gestione del Reticolo Idrico Minore dalla Regione alle Amministrazioni Comunali, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabilisce, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico consortile, di cui all'allegato D alla stessa, e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti alla suddetta classificazione, ai Consorzi di Bonifica.

Le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie:

- *Urbanistiche*: mappatura dei corsi d'acqua del reticolo idrico consortile e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- *Manutentive*: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- *Amministrative*: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le

fasce di rispetto su tutta la rete di bonifica, così come definite dal competente Consorzio.

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico definito nell'allegato D alla D.G.R. 7/7868, le competenze sono poste in capo al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

La L.R. 7/2003 riconosce l'autonomia e le funzioni dei preesistenti Consorzi di irrigazione e Consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica; a questi viene imposto l'obbligo di rispettare previsioni e imposizioni del piano comprensoriale di bonifica. Parte della rete di bonifica viene data in gestione proprio a questi ultimi, ed è coordinata attraverso la stipula di apposite convenzioni tramite le quali vengono trasferiti anche i compiti di manutenzione e di salvaguardia, ai sensi del R.D. 368/1904 e del presente regolamento.

All'interno delle suddette convenzioni viene anche definita la rappresentatività nei riguardi degli interlocutori istituzionali, ripartita tra Consorzio di Bonifica e Compagnia o Consorzio irriguo.

5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile sono fissate, secondo quanto disposto nel R.D. 368/1904, in linea generale in misura pari a 10 m, derogabile a 5 m a seconda dell'importanza riconosciuta ai singoli corsi.

In particolare, una fascia ridotta a 5 m viene assegnata in base verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- il corso presenta dimensioni dell'alveo relativamente contenute;
- il corso è dotato di portate d'acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell'anno;
- il corso è caratterizzato dall'essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di superiore importanza;
- il corso è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate.

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze devono essere misurate dal piede dell'argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Al presente regolamento viene allegata carta con l'identificazione di tutta la rete facente capo al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, nella quale i tracciati sono stati rappresentati con due colorazioni differenti, cui vengono attribuite fasce di rispetto rispettivamente di 10 e 5 m.

Per quanto attiene le edificazioni già esistenti che, dopo identificazione delle fasce di rispetto citate, dovessero ricadere all'interno delle stesse, ne viene riconosciuta la regolarità ai sensi della normativa fino ad oggi vigente; interventi su questi edifici saranno, d'ora in poi, soggetti alle presenti norme, secondo quanto specificato nel seguito. Tale riconoscimento non vale per i corsi che rientravano nell'elenco delle acque pubbliche, per i quali vigeva il R.D. 523/1904 che imponeva a suo tempo una fascia di rispetto di 10 m con divieto di edificabilità.

6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE

Per quanto attiene i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all'interno della fascia di rispetto, con riferimento al R.D. n. 368/1904 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", titolo VI "Disposizioni di polizia idraulica".

In base sia alle indicazioni riportate nella D.G.R. 7/7868 e successiva D.G.R. 7/13950 di modifica, che alle nuove disposizioni di cui alla L.R. 7/2003, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha predisposto un regolamento consortile, da divulgare tra i Comuni del comprensorio, che recepisce le norme dell'ancor valido R.D. 368/1904 per la regolamentazione delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi di cui all'allegato D alla D.G.R. 7/7868 stessa.

In una fase successiva, in base a quanto stabilito nella L.R. 7/2003, la Giunta Regionale emanerà un nuovo regolamento di polizia idraulica, che sostituirà in tutto o

in parte il presente; sarà compito del Consorzio condurre le dovute verifiche ed informare i Comuni consorziati.

Nel seguito si riportano le indicazioni per la regolamentazione delle attività nelle fasce di rispetto:

1. è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi della rete consortile, ancorché in alcuni periodi dell'anno rimangano asciutti;
2. è vietata qualsiasi nuova edificazione all'interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione;
3. non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte al Consorzio stesso;
4. non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il Consorzio fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
5. non è consentita la movimentazione di terreno per attività connesse a bonifica dei fondi agricoli a distanza inferiore a 2 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
6. è vietata l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;
7. è vietata qualunque forma di scavo a distanza inferiore a 5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 10 m per quelli con fascia di 10 m;

8. è vietata l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;
9. è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d'acqua della rete di bonifica;
10. è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale all'interno delle fasce di rispetto (5 o 10 m);
11. è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
12. è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d'acqua;
13. è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
14. ai sensi del D. Lgs. 152/99, art. 41, è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Viene comunque fornita tabella riassuntiva delle distanze minime da rispettare per l'esecuzione degli interventi precedentemente citati, distinguendo tra corsi d'acqua avanti fascia di rispetto pari 5 m e corsi aventi fascia di rispetto di 10 m.

ATTIVITA'	***DISTANZA***	
	fascia di rispetto di 5 m	fascia di rispetto di 10 m
Apposizione di recinzioni	1,5	4
Piantagione di alberi	1,5	4
Installazione di siepi	1,5	4
Movimentazione di terreno connessa a bonifica dei fondi agricoli	2	4
Realizzazione di fabbricati	5	10
Apertura di canali	> 2	> 2
Esecuzione di scavi	> 5	> 10
Realizzazione di depositi di materiali	5	10

Sono interventi che richiedono il rilascio di autorizzazione o concessione da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca:

1. interventi di manutenzione o di integrazione del verde ripariale;
2. modifiche di tracciato, realizzazione di sovrappassi, alterazione delle sponde;
3. realizzazione di opere di difesa che non comportino restringimenti d'alveo;
4. realizzazione di attraversamenti aerei, attraversamenti in subalveo, opere di viabilità superficiale e sotterranea;
5. realizzazione di opere di derivazione per l'asservimento di fondi privati.

7. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- opere di pulizia dell'alveo naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

8. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice

aspetto di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:

- qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
- opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.....;
- entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;
- è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
- è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;
- è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della sicurezza degli utilizzatori, accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.

9. PRATICHE AUTORIZZATIVE E CANONI

Le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere nella gestione del reticolo idrografico di sua competenza sono identificate in:

1. espressione di pareri di compatibilità idraulica;
2. rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
3. emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
4. riscossione di canoni di cui sopra;
5. attività di manutenzione sui corsi di competenza.

Sono esclusi da questo iter interventi di manutenzione di alveo, di sponde e di opere idrauliche, da realizzarsi secondo quanto specificato al precedente paragrafo 7, attuati da soggetti diversi dal Consorzio di Bonifica, per i quali è sufficiente presentare domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire.

Al momento del rilascio della concessione, ne vengono anche stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare al Consorzio. Generalmente la durata è fissata in 8 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte relative ai corsi d'acqua non appartenenti all'elenco delle acque pubbliche, si applicano i canoni di polizia idraulica definiti nella Deliberazione Consortile n. 083, prot. 5601, del 27/07/2000.

In particolare, le opere o attività soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

a) utilizzazione aree sovrastanti condotte tombinate, fermo restando il divieto di nuove tombinatura a sensi del d. Lgs. 152/99 – art. 41;
b) immissioni di acque reflue bianche in colatura da sfiori di condotte in genere;
c) sottopassi di rogge con tubazioni o servizi o sovrappassi di rogge già coperte;
d) sovrappassi di rogge con tubazioni o servizi in tratti di canale a cielo aperto fatta salva la funzionalità idraulica del canale;
e) muri di sponda con plinto di fondazione;

f) canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto cementizio;
g) tralicci – pali per linee aeree;
h) concessioni in uso di aree resesi disponibili a seguito della tombinatura di canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio;
i) utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua.

Il testo della Delibera con i dettagli dei canoni è riportato in allegato.

Per quanto riguarda, invece, i corsi d'acqua che rientrano nella rete consortile, ma che sono stati anche iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, il canone che viene applicato è quello riportato nella D.G.R. 7/13950, allegato C, "Canoni Regionali di Polizia Idraulica", di cui si riporta copia allegata al presente documento. Per tali concessioni, in caso di occupazione di suolo pubblico deve essere versata anche la quota relativa all'imposta regionale, in misura pari al 100% dell'importo complessivo del canone da versare.

I richiedenti l'autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico consortile devono presentare la seguente documentazione di rito:

1. domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simili predisposti dal Consorzio;
2. relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
3. disegni del manufatto;
4. corografia in scala 1:10.000;
5. copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2.000;
6. aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
7. fotografie del luogo interessato dalla domanda.

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile viene attuata dal Consorzio di Bonifica direttamente o mediante accordi o convenzioni con altre Compagnie e Consorzi di Irrigazione esistenti.

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. Il Consorzio è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione ai lavori; è l'istante stesso che si deve preoccupare di attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale presso l'Agenzia del Demanio, e il relativo parere della Regione Lombardia.

10. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/99 è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo di bonifica, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dal Consorzio di Bonifica. Il Consorzio stesso rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio in base alle indicazioni riportate nei paragrafi precedenti.

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.); il P.A.I. prevede, infatti, l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) e nella D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le portate scaricate direttamente nei fiumi Serio, Adda Cherio, Brembo, Oglio.

In linea generale, gli obiettivi del P.R.R.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali. In particolare:

- *aree di ampliamento ed espansione residenziale*: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;
- *aree di ampliamento ed espansione industriale*: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno T = 20 anni).

Per quanto riguarda, invece, gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, il richiedente l'autorizzazione allo scarico in corso idrico superficiale è tenuto a verificare, tramite apposita relazione di verifica idraulica, la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate in esso convogliate.

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento sia alla L.R. 62/85 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento" che a quanto disciplinato dal D. Lgs. 152/99.

In particolare, nella Legge Regionale sono fornite indicazioni sulla destinazione finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza ed alla caratterizzazione chimico-fisica delle acque; valori limite di emissione allo scarico, che devono essere rispettati in funzione della provenienza delle acque reflue, sono fornite anche nell'allegato 5 al Decreto Legislativo. Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il parere del Consorzio di Bonifica secondo procedura che richiede la seguente documentazione di rito:

1. corografia in scala 1:10000;
2. estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2000 o 1:5000
3. estratto mappa catastale in scala 1:2.000;
4. disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata;
5. fotografie del luogo interessato dalla domanda;
6. relazione tecnica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d'acqua recettore con tempo di ritorno T = 20 anni.